Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Sabato, 26 gennaio 1935 - Anno XIII — Numero 22

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomine di Ministri e Sottosegretari di Stato.

Con decreto del 24 corrente, Sua Maestà il Re ha accettato — su proposta del Capo del Governo — le dimissioni rassegnate:

dall'on. prof. Pietro De Francisci, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

dall'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le finanze;

dall'on. prof. Francesco Ercole, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

dall'on. Araldo Crollalanza, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

dall'on. barone prof. Giacomo Acerbo, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

dall'on. prof. ing. Umberto Puppini, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni.

Con Regio decreto di pari data sono state, altresì, accettate — su proposta del Capo del Governo — le dimissioni rassegnate:

dall'on. Edmondo Rossoni, Ministro di Stato, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dall'on. Antonio Albertini, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia;

dall'on. prof. avv. Ageo Arcangeli, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze;

dall'on. prof. Arrigo Solmi, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale;

dall'on. avv. Antonio Leoni, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

dall'on. prof. Arturo Marescalchi, senatore del Regno, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

dall'on. prof. Arrigo Serpieri, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale;

dagli onorevoli avv. Ruggero Romano, dott. ing. Gaetano Postiglione e Luigi Lojacono, deputati al Parlamento, dalla carica di Sottosegretari di Stato per le comunicazioni;

dagli onorevoli prof. avv. Alberto Asquini e avv. Bruno Biagi, deputati al Parlamento, dalla carica di Sottosegretari di Stato per le corporazioni.

Con decreto Reale della stessa data sono stati nominati — su proposta del Capo del Governo — Ministri Segretari di Stato:

per la Grazia e Giustizia, l'on. prof. Arrigo Solmi, deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'on. nobile dott. Paolo Thaon di Revel, senatore del Regno;

per l'Educazione Nazionale, l'on. conte avv. prof. Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Ministro di Stato, senatore del Regno;

per i Lavori Pubblici, l'on. dott. Luigi Razza, deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura e le Foreste, l'on. Edmondo Rossoni, Ministro di Stato, deputato al Parlamento;

per le Comunicazioni, l'on. Antonio Stefano Benni, deputato al Parlamento.

Con Regio decreto dello stesso giorno sono stati nominati — su proposta del Capo del Governo — Sottosegretari di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. marchese ing. Giacomo Medici del Vascello, deputato al Parlamento;

per la Grazia e Giustizia, l'on. avv. prof. Cesare Tumedei, deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'on. avv. Giuseppe Bianchini, deputato al Parlamento;

per i Lavori Pubblici, l'on. dott. Giuseppe Cobolli Gigli, deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura e le Foreste, l'on. prof. Giuseppe Tassinari, deputato al Parlamento;

per la Bonifica Integrale, l'on. avv. Gabriele Canelli, deputato al Parlamento;

per le Comunicazioni, gli onorevoli Giovanni Host-Venturi, avv. Mario Jannelli, Augusto De Marsanich, deputati al Parlamento;

per le Corporazioni, l'on. dott. Ferruccio Lantini, deputato al Parlamento.

(254)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196.

Autorizzazione alle Aziende patrimoniali dello Stato ad emettere obbligazioni garantite dallo Stato per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende medesime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1929, n. 381, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1275;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una conveniente sistemazione delle passività attualmente gravanti sulle Aziende patrimoniali dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Aziende patrimoniali dello Stato sono autorizzate ad emettere, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, ai sensi del successivo art. 3, obbligazioni allo scopo di provvedere al rimborso delle passività gravanti sulle Aziende medesime.

Per il rimborso anticipato delle predette passività sarà dato preavviso di almeno un mese agli enti creditori.

Art. 2.

Le obbligazioni, di cui al precedente articolo, sono esenti da qualunque tassa od imposta presente o futura.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni integrative ed esecutive, necessarie per l'attuazione del presente decreto e a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2197.

Ammissione alla verificazione delle bilance automatiche per liquidi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure (art. 4) approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III), e il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che lo modifica;
Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226;
Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, col quale venne soppressa la Commissione superiore metrica;
Vista la domanda della ditta L. e Co. Steinmüller di Gummersbach (Renania) rappresentata dall'ing. Domenico Cascone di Genova, tendente ad ottenere l'ammissione in uso di commercio di una speciale bilancia automatica per liquidi con la portata oraria da 2000 a 70.000 kg.;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammesse alla verificazione prima e periodica ed alle rispettive legalizzazioni bilance automatiche per liquidi, con portate orarie da 2.000 a 70.000 kg. che si differenziano fra loro soltanto per le dimensioni, ma hanno tutte le seguenti caratteristiche comuni:

1° Lo strumento per pesare è costituito da due vasche (cassette pesatrici), indipendenti fra loro, ciascuna delle

quali, con regolare accoppiamento a coltello e cuscinetto, può rotare intorno ad un asse ideale, costituito dalla retta determinata dai fili di due coltelli saldamente fissati alle due pareti opposte, longitudinali, di ogni cassetta, ed appoggianti su cuscinetti fissi.

I due coltelli sono fra loro perfettamente allineati, ma l'asse di rotazione da essi determinato, anzichè coincidere con l'asse mediano, ne è leggermente spostato: ne consegue che ogni cassetta si può considerare, teoricamente, divisa da un piano verticale, passante per detto asse, in due scompartimenti di capacità diverse, e quindi contenenti diverse quantità ponderali di liquido.

A tale differenza di peso è fatto, inizialmente, equilibrio con contrappesi tarabili da introdursi in apposita cavità della cassetta ed è evidente che, appena questa condizione di equilibrio cessa di sussistere, la cassetta ribalta, ruotando intorno al proprio asse, dalla parte dove è eccedenza di liquido.

2° Il riempimento alternativo delle cassette è effettuato per mezzo di due organi autodistributori, uno principale ed uno sussidiario.

L'organo principale di alimentazione è costituito da una coppa a tramoggia, con due bocche a grossi getti, montata a bilancere, e libera di inclinarsi e quindi di addurre il liquido, verso l'una o l'altra delle cassette pesatrici: l'inversione della posizione di erogazione è effettuata, quando il liquido nella vasca che si sta riempiendo ha raggiunto un certo livello, per mezzo di un galleggiante che, urtando contro la bocca di erogazione, ne provoca la rotazione in senso opposto, e quindi mentre cessa l'alimentazione di una, si inizia quella dell'altra cassetta.

Rimane allora in azione, dalla parte della prima cassetta, soltanto l'organo di alimentazione sussidiario, costituito da un tubo a due bocche, a getti sottili, alimentato dalla coppa, ed inclinabile esso pure nei due sensi intorno ad un proprio asse di rotazione.

La piccola quantità di liquido che esso eroga si aggiunge così a quello già esistente nella cassetta, fino a rompere la condizione di equilibrio del sistema provocando con ciò il ribaltamento in avanti della cassetta stessa, e l'innescamento del sifone di cui ogni cassetta è fornita ed attraverso al quale si effettua il vuotamento della cassetta. Iniziatosi questo, non appena la cassetta si è alleggerita di una quantità d'acqua tale da ristabilire la condizione d'equilibrio, la cassetta pesatrice riprende la posizione normale, nella quale permane fino al vuotamento successivo.

Si hanno così successivi riempimenti e vuotamenti alternativi delle due cassette, il cui numero viene registrato da apposito contatore; e poichè il valore delle singole pesate si mantiene, durante il funzionamento, costante, in base ad esso ed all'indicazione del contatore si conosce il peso del liquido passato dentro lo strumento per tutto il tempo in cui questo ha funzionato.

3° Le portate orarie, riferite all'acqua, delle bilancie automatiche per liquidi, oggetto del presente decreto, sono le seguenti:

Kg. 2000, 5000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, alle quali corrispondono le pesate singole di:

Kg. 35, 80, 160, 260, 350, 600, 800, 1000, 1200 e 1350.

Art. 2.

Tolleranze per l'esattezza.

Tanto nella verificazione prima quanto nella verificazione periodica di ciascuna bilancia automatica per liquidi in oggetto, eseguite con le norme di cui all'art. 4 seguente, sono consentite le seguenti tolleranze di esattezza:

1° per la media di cinque riempimenti successivi della stessa cassetta: ± uno per mille:

2° per lo scostamento di ogni singolo riempimento dalla media suddetta: ± due per mille.

Art. 3.

Diritti di verificazione.

Il diritto di verificazione prima da riscuotere per ciascuna bilancia sopra descritta è di lire centocinquanta.

Art. 4.

Istruzioni per la verificazione e la legalizzazione.

Con apposite istruzioni, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno fissati i particolari costruttivi e le norme per la verificazione e la legalizzazione delle bilance automatiche per liquidi del tipo ammesso con questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2198.

Istituzione di un posto di capotecnico colombofilo per le colombaie militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Ritenuta la necessità di istituire un posto di capotecnico colombofilo per provvedere alla migliore sistemazione del servizio delle colombaie militari;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo del personale con incarichi speciali, di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili

dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, è istituito un posto di « capotecnico colombofilo » (grado 11°, gruppo C).

Art. 2.

Il capotecnico colombofilo può conseguire i gradi 10° e 9° dell'ordinamento gerarchico, per merito assoluto, in seguito a parere favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra, dopo almeno sei anni di permanenza in ognuno dei gradi precedenti.

Art. 3.

Il posto di capotecnico colombofilo, di cui al precedente art. 1, sarà conferito con le norme che regolano l'assunzione del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

All'atto però della prima applicazione del presente decreto il posto suddetto potrà essere senz'altro conferito, su parere del Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra, ad un impiegato di grado 12° che presti da tre anni almeno ininterrotto servizio presso le colombaie militari.

Art. 4.

A compensare la spesa derivante dall'istituzione del posto di cui trattasi, i posti di grado 10° del ruolo degli assistenti del Genio militare sono ridotti di una unità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII, n. 2199.
Autorizzazione al presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 2199. R. decreto 2 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 2000 disposto a favore dell'Istituto dal sig. Giuseppe Marangoni, con l'obbligo che, al termine di trent'anni, l'Istituto medesimo provveda a rinnovare col Municipio di Milano la concessione della tomba del benefattore nel Cimitero monumentale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2200.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Ospizio degli esposti », in Arezzo.

N. 2200. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Ospizio degli esposti », in Arezzo, viene trasformato a favore dei Regi ospedali riuniti di S. Maria sopra i Ponti, con sede nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2201.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Genova dell'Istituto delle Suore Povere Bonaerensi di S. Giuseppe.

N. 2201. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Genova dell'Istituto delle Suore Povere Bonaerensi di S. Giuseppe.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2202.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di S. Maria, in Arona (Novara).

N. 2202. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Arona (Novara), e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

LEGGE 10 gennaio 1935-XIII, n. 7.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, concernente la istituzione del tribunale di Lodi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, concernente la istituzione della sede del tribunale nel comune di Lodi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 10 gennaio 1935-XIII, n. 8.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case, con le seguenti modificazioni:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Costituiscono proprietà comune le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, i portoni d'ingresso, gli anditi e le scale, le altre parti costitutive dell'edificio che non possono essere oggetto di proprietà esclusiva, la rete della fognatura e i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto e, in generale, tutte le opere, le installazioni, i manufatti che sono indispensabili alla conservazione o all'uso comune dell'edificio.

« Le cose anzidette non sono soggette a divisione. I diritti di ciascun partecipante sulle cose medesime sono proporzionali al valore del piano o frazione di piano che gli appartiene.

« Qualora vi sia un titolo che disponga in modo diverso da quanto è stabilito nei comma precedenti, i diritti dei singoli condomini sono determinati dal titolo ».

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni prese dall'assemblea dei condomini a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie anche per le minoranze dissenzienti.

« Esse debbono essere notificate ai condomini assenti.

« Qualora le deliberazioni risultino lesive dei diritti dei partecipanti al condominio, colui che dissente può ricorrere al tribunale, o al pretore, nei luoghi in cui non risieda il tribunale.

« Il reclamo all'autorità giudiziaria non è più ammesso qualora sia decorso un anno dalla data della deliberazione per i dissenzienti o dalla data della notifica per gli assenti ».

Al primo comma dell'art. 29 è sostituito il seguente:

« Divenuto definitivo, il regolamento di condominio, a cura dell'amministratore, è depositato entro 30 giorni presso l'Associazione territoriale della proprietà edilizia, per conoscenza degli interessati ».

All'art. 30 è sostituito il seguente:

« Le norme del regolamento di condominio sono obbligatorie per tutti i condomini e per i loro successori a titolo universale o particolare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 9.

Approvazione degli Accordi italo-austriaci di carattere economico-commerciale stipulati in Roma il 4 gennaio 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi italo-austriaci di carattere economico-commerciale stipulati in Roma il 4 gennaio 1935;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi italo-austriaci di carattere economico-commerciale stipulati in Roma il 4 gennaio 1935: « Avenant » all'Accordo italo-austriaco del 14 maggio 1934; Protocollo finale; Protocollo concernente il traffico di confine del piombo metallico.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi, termini e condizioni stabiliti all'Articolo V dell'« Avenant » anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 130. — MANCINI.

Avenant à l'Accord italo-autrichien du 14 mai 1934.

Les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, dans le but de développer la collaboration économique entre la Autriche et l'Italie, sont convenus de ce qui suit:

I.

Le régime préférentiel en faveur de l'importation autrichienne en Italie, dont à la liste Annexe C à l'Accord italo-autrichien du 14 Mai 1934, est modifié pour les produits

énumerés dans la liste Annexe *A* au présent Accord comme il y est indiqué.

II.

Des nouvelles préférences sont établies pour les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de l'Autriche importés en Italie, énumérés dans la liste Annexe *B* au présent Accord, dans les limites des contingents et d'après les conditions indiquées dans la liste même.

III.

Le Gouvernement italien est d'accord de renoncer aux droits conventionnels établis par le Traité de Commerce italo-autrichien du 28 Avril 1923 pour les produits indiqués à la liste Annexe *C* au présent Accord.

IV.

Le Gouvernement autrichien s'engage à faciliter de toute manière possible l'importation en Autriche des produits d'origine et de provenance italienne qui sont ou seront frappés par des restrictions.

V.

Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il est toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.

Il restera exécutoire jusqu'à l'échéance de l'Accord italo-autrichien pour le développement des rapports économiques du 14 Mai 1934 auquel il se rapporte.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition, le 4 Janvier 1935.

Pour l'Autriche: (*L. S.*) A. VOLLGRUBER

Pour l'Italie: (*L. S.*) MUSSOLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

ANNEXE *A*.

IMPORTATION EN ITALIE

N. du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Pourcentage de réduction sur les droits d'entrée en vigueur à tout moment	Contingent douanier (Quintaux)
ex 103 *b*)	Eaux minérales de table des sources: Preblauer Sauerbrunn; Gleichenberger (Emmaquelle, Konstantinquelle, Johannisbrunn); Thalheimer Schlossbrunn; Fentscher Kalsdorfer, Hengsberger; Eisenkappler, Trebesinger, Eszterhazy-Paulsquelle, Vitaquelle, Paulaquelle, Gasteiner-Tafelwasser, Sixtina-Quelle . . .	Exempts	sans conting.
167	Tuyaux en chanvre et en lin .	30	40
171	Tapis de pied, en jute, veloutés, y compris ceux de chenille .	50	25
181 *d*) 2	Coton en ouates, autres . . .	40	250
213 *c*)	Crin animal frisé	20	sans conting.
ex 230 *b*) 2 *a*)	Bas de laine pour les sports .	20	30
ex 311 *h*) 2	Cuves pour bain en fonte émaillée	20	1.000
ex 315 *c*) 3, 4, et 5	Essieux pour véhicules . . .	50	sans conting.
317 *d*) 3, 4	Clous en fer ou en acier n. d.	30	100
324 *d*)	Ressorts en fer ou acier de toute autre espèce	30	50
340	Lames de couteaux en fer ou en acier même brutes . . .	30	60
370 *d*)	Aluminium en feuilles	40	40
383 *c*)	Etain en feuilles	40	5
385	Ouvrages en étain non dénommés	40	10
ex 387 *b*) 2	Planches en zinc pour gravures, tôles en zinc galvanisé, cuvettes	40	200

N. du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Pourcentage de réduction sur les droits d'entrée en vigueur à tout moment	Contingent douanier (Quintaux)
389 *a*)	Cadenas en fer ou en acier . .	20	50
ex 392 *b*) 2 / 394 *a*) 3	Couteaux, cuillers et fourchettes en acier inoxydable . .	40	150
406	Machines à trier	15	800
ex 449 *a*)	Martinets à crémaillère . . .	30	200
469 *a*)	Lames de scies, circulaires . .	35	100
469 *b*) *c*)	Lames de scies, à ruban continu	35	400
515	Mèches pour mineurs	40	20
ex 571 *b*)	Carreaux en ciment mélangé avec sciure de bois et « Kieselgur »	70	sans conting.
ex 578 *a*)	Porte-ampoules électriques en porcelaine	60	200
ex 579 *b*)	Carreaux de revêtement en terre cuite	50	500
679 *l*)	Oxyde de zinc	70	700
ex 686 *a*)	Préparations pour le ternissement des émaux	70	800
ex 781-782	Préparations pharmaceutiques et spécialités médicinales:		
	Carbo-medicinalis, agryphalu, personnin, comprimés et injection de urosept, acimuridpepsin, diphlogen, neokratin, eucarbon, Prof. Marburg adolorin, antirheumaticum, entinevralgicum, cysstochrom en ampoules, comprimés de Klimssan, osmonen ampoules, Meuvit en tubes, Nautisan en perles et suppositoires, Propetan, Rhinostop en ampoules, injections, suppositoires et poudre de Stryphnon, Hormoklimasan, Thymophysin en ampoules, chocolat à purger Darmol, chocolat de cola Kobona, chocolat pour emaigriei Egmol, crayons mordants et de menthol, sucreries pharmaceutiques, injections d'Agrypnal, Statim Patronem (comprimés d'acétate d'aluminium), comprimés de Transpiral, Nodithombia, préparation de cola Evaton, comprimés et poudre de Caphobina, comprimes de Technal, Furulin	30	sans conting.
798	Vernis et émaux	30	500
804	Spécialités pour arts et pour usages domestiques	40	900
ex 809 *b*) *d*) 2	Peaux tannées de veau, de chèvre, de mouton et de cheval .	30	200
ex 823	Vêtements en cuir	25	150
825	Pelleteries confectionnées n. d.	50	2
ex 848 *e*)	Plaques en fibre vulcanisée . .	40	50
ex 847 / 850 / 853 / 854 / 857 / 864 *a*)	Sacs en papier, papier imitation de toile cirée, patrons pour peintres, ornements pour cercueils, papier monotype, fume-cigarettes et fume-cigares, ouvrages en gélatine, papier plié et plisse pour usages pharmaceutiques, même imprimé	35	250
897 *h*) *bis*	Boutons en nacre	50	20
901 *b*) 1	Parapluies n. d. recouverts de tissus de soie ou mélangé avec soie	60	sans conting.
910 *b*)	Plumes de parure travaillées .	40	2

ANNEXE *B*.

IMPORTATION EN ITALIE

N. du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Pourcentage de réduction sur les droits d'entrée en vigueur à tout moment	Contingent douanier (Quintaux)
ex 190	Tissus de coton fabriqués avec des fils teints	50	100
ex 201 *a*)	Bas pour les sports en coton	30	7
262 *b*)	Bas fabriqués en tout ou en partie soie naturelle	50	10
ex 280 *a*)	Fonte au charbon de bois	Exempt	1.000
295	Cordages en fils de fer ou d'acier	40 de la surtaxe pour les cordages	1.000
296	Grillages en toiles en fils de fer ou d'acier	50	300
304	Raccords (Fittings) en fer pour jalousies	50	550
ex 331 *b*) 2	Plaquettes en fer pour jalousies	15	30
ex 355 *a*)	Tuyaux en bronze phosphoreuse	7,5 sur la valeur	50
ex 369 *c*)	Tôles en cuivre ou laiton, perforées	20	30
ex 460 *b*) 4, 5	Outils à air comprimé	5 sur la valeur	25
490 II	Manomètres	20	5
519 *c*)	Side-cars pour motocyclettes	50	pièces 100
613 *b*)	Meubles en bois	20	500
ex 613 *b*)	Cadres en bois pour chaisses-longues et meubles de jardin en bois	25	500
ex 911 *b*)	Boites en aune ou peuplier pour emballages même munies de signatures ou imprimées, aussi avec bandes en fer ou autres accessoires en métaux non précieux	70	150
822	Valises, malles, étuis à chapeaux et cassettes pour voyage en cuir	20	10
ex 911 *b*)	Skis (sans garniture)	40	40

ANNEXE *C*.

TARIF DES DROITS À L'IMPORTATION EN AUTRICHE.

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES
—	
262	Articles en caoutchouc mou ou en plaques brevetées n. s. d., même combines avec des matières fines.
263	Caoutchouc durci (dur ou ayant la consistance du cuir) en plaques, tiges et tubes, même poli, mais non ultérieurement ouvré.
264	Articles en caoutchouc durci n. s. d.
	a) grossièrement pressés, avec lignes de jonction apparentes;
	b) autres, même combinés avec des matières fines.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature de l'Avenant, conclu à la date de ce jour, entre l'Autriche et l'Italie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes, qui forment partie intégrante du même Avenant:

Ad n. ex 604 du tarif italien:

Les planches et planchettes pour caisses, d'une épaisseur supérieure à 7 millimètres, simplement sciées, même liées par une bande de fer ou d'autre matière, tombent sous la position du « bois scié ».

Ad n. ex 854 du tarif italien:

Une houppe de soie ou d'autres matières qui puisse servir d'ornement aux boîtes contenant du papier à lettre et des enveloppes n'est pas considérée aux fins de l'imposition douanière.

Ad n. ex 245 du tarif italien:

Les cheveux humains, aussi mélangés avec d'autres matières, qui accompagnent les envois de tissus pour presses en cheveux humains, dans une mesure de 10% au plus du poids dédouanné, sont admis au traitement préférentiel prévu pour les tissus en question.

Fait à Rome, en double expédition, le 4 Janvier 1935.

Pour l'Autriche: A. VOLLGRUBER — Pour l'Italie: MUSSOLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Protocole entre l'Autriche et l'Italie concernant le trafic frontalier de plomb metallique.

A l'occasion des conversations qui ont abouti aux Accords signés à la date d'aujourd'hui, le deux Parties contractantes ont réconnu que le trafic qui s'effectue entre la zone frontalière italienne du Predil et la zone frontalière autrichienne de Arnoldstein pour l'importation en Autriche du minérai de plomb du Predil et pour la réimportation en Italie du plomb métallique obtenu de la fusion du minérai susdit doit être consideré comme un trafic frontalier proprement dit.

Il reste partant entendu que l'exportation de l'Italie vers l'Autriche du minérai de plomb du Predil dont il s'agit, ainsi que l'importation en Italie du plomb métallique obtenu de la fusion de minérai susdit devront s'effectuer en franchise.

Respectivement l'importation en Autriche du minérai de plomb italien susindiqué et l'exportation de l'Autriche du plomb métallique dont il s'agit devront s'effectuer en franchise.

On est, toutefois, d'accord que l'importation en Italie du plomb métallique susdit sera consentie en proportion de la qualité de minérai de plomb envoyé en Autriche et, en tout cas, dans la limite d'un contingent annuel maximum de 3.500 tonnes de plomb.

Dans le cas où les conditions actuelles du trafic dont il s'agit seraient changées, les deux Parties contractantes se réservent la faculté de faire tomber le présent Accord ou d'y apporter les modifications nécessaires.

Fait à Rome, en double expédition, le 4 Janvier 1935.

Pour l'Autriche: A. VOLLGRUBER — Pour l'Italie: MUSSOLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1935-XIII.
Contributi suppletivi a carico dei lavoratori agricoli della provincia di Modena.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1934-XIII con cui sono state fissate le quote per tessera, contributo associativo e suppletivo a carico degli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

A parziale modifica del decreto Ministeriale 7 dicembre 1934-XIII il contributo suppletivo a carico dei salariati e braccianti e delle maestranze specializzate della provincia di Modena è stabilita come segue:

Zona di collina e pianura:
Uomo L. 12 (dodici) - Donna L. 7 (sette).
Zona di montagna:
Uomo L. 10 (dieci) - Donna L. 5 (cinque).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(234)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1934-XIII.
Modificazioni al decreto Ministeriale 23 aprile 1925 recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2345;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 23 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, reg. 3 Economia nazionale, fog. 399;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 45 del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1925;

Decreta:

Il capoverso di cui alla lettera *a*) dell'art. 45 del decreto del Ministro per l'economia nazionale, in data 23 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, reg. 3 Economia nazionale, fog. 399, è sostituito dal seguente:

« *a*) in caso di sopraggiunta inidoneità fisica od intellettuale dell'impiegato all'adempimento delle manzioni inerenti al suo grado; ovvero in caso di richiesta, per giustificati motivi, dell'impiegato che abbia superato l'età di 50 anni, quando la rescissione del contratto corrisponda altresì all'interesse dell'Amministrazione ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1934 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI

(214)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1934-XII.
Prezzi di vendita dei preparati chinacei dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge n. 736 dell'8 marzo 1934-XII, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino di Stato al pubblico, e quello di cessione agli enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

I prezzi di vendita dei preparati chinacei dello Stato sono stabiliti come segue:

A) *Per la vendita al pubblico*:

1) Bisolfato semplice od inzuccherato . L. 400 al Kg. e cioè L. 0,80 ogni tubetto contenente gr. 2 di medicinale.
2) Idroclorato e bicloridrato . . . . . » 500 » » e cioè L. 1 per ogni tubetto contenente gr. 2 di medicinale.
3) Soluzioni di bicloridrato . . . . . » 1000 » » e cioè L. 0,50 per ogni fiala contenente gr. 0,50 di medicinale è L. 1 per ogni fiala contenente gr. 1 di medicinale.
4) Soluzioni di idroclorato con etiluretano . . . . » 1200 » » e cioè L. 0,60 per ogni fiala contenente gr. 0,50 di idroclorato e gr. 0,50 di etiluretano.
5) Tannato in cioccolatini . . . . . » 600 » »

B) *Per la cessione agli enti*:

1) Bisolfato semplice od inzuccherato . » 350 » »
2) Idroclorato e bicloridrato . . . . » 450 » »
3) Soluzioni di bicloridrato . . . . . » 900 » »
4) Soluzioni di idroclorato con etiluretano . . . . » 1080 » »
5) Tannato in cioccolatini . . . . . » 550 » »

Detti prezzi sono comprensivi del diritto di monopolio stabilito con decreto Ministeriale dell'8 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1934, n. 111.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari dell'interno*:
BUFFARINI.

(231)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1935-XIII.
Concessione in uso del Palazzo Braschi alla Federazione fascista dell'Urbe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 19 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1933, con il quale veniva disposta con l'art. 2 l'assegnazione in uso, agli enti in esso articolo indicati, del Palazzo Braschi in Roma, di proprietà dello Stato;

Considerato che l'Opera nazionale maternità ed infanzia provvederà in altro modo alla sistemazione dei propri uffici;

Ritenuta la opportunità di assegnare alla Federazione fascista dell'Urbe i locali che non verranno più occupati dall'Opera nazionale maternità ed infanzia;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto 19 maggio 1933 è abrogato ed è sostituito come appresso:

« Art. 2. — Il palazzo di proprietà dello Stato, detto Braschi, è assegnato in uso alla Federazione fascista dell'Urbe, salvo la parte del mezzanino su pianterreno, prospiciente su via S. Pantaleo, che viene assegnata all'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra di Roma e Provincia ».

Roma, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: JUNG
Il Capo del Governo: MUSSOLINI

(230)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1935-XIII.
Nomina del commissario straordinario per la Cassa di risparmio di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Ritenuta la necessità di affidare temporaneamente la gestione della Cassa di risparmio di Gorizia ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il comm. rag. Italo Vismara è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Cassa di risparmio di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed andrà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(235)

DECRETO PREFETTIZIO 25 febbraio 1932-X.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 1428 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Simone, figlio del fu Marco e di Marich Maria, nato a Villa Mari di Canfanaro il 4 agosto 1900 e abitante a Villa Mari è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Maria di Giovanni e di Pilcovich Fosca, nata a Villa Mari, il 4 giugno 1903, ed ai figli nati a Villa Mari: Mario, il 13 aprile 1924; Martino, il 18 agosto 1926 e Giuseppe, il 30 marzo 1929, nonchè alla madre Maria ved. Marich fu Martino e fu Tancovich Fosca, nata a Villa Mari il 9 febbraio 1860.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8790)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 21 corrente, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2078, riguardante l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad eseguire le operazioni previste dal R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1653, riguardante provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

(240)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 19 corrente ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 17 dicembre 1934, n. 2071, concernente l'autorizzazione all'I.N.C.I.S. per la costruzione di case nell'isola di Lero per il personale statale.

(241)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 20.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.80
Inghilterra (Sterlina)	57.65
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.79
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.605
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221.40
Romania (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.22
Svezia (Corona)	2.975
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.925
Id. 3,50 % (1902)	81 —
Id. 3 % lordo	60.925
Prestito Conversione 3,50 %	81.30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.30
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.10
Id. id 5 % id. 1941	104.40
Id. id. 4 % id. 1943	99.325

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a cinque posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti 31 dicembre 1923, n. 3138; 23 ottobre 1924, n. 1737, e 25 aprile 1932, n. 477, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176, e 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza a bandire, durante l'anno 1935-XIII, pubblici concorsi per le ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 5 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.
Non sono ammesse al concorso le donne.
Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.
In mancanza di tali categorie la intiera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provviste di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche dell'Università di Roma, Perugia, Padova, Pavia o del Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze, o della Scuola di scienze politiche o sociali della Regia università cattolica del Sacro Cuore di Milano o di laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di altro titolo equipollente.
Essi debbono essere altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuti, alla data del presente decreto, il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo.
Il limite massimo di età è portato a 35 anni per coloro che hanno prestato servizio militare o comprovano di essere stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e ad anni 39 per i concorrenti mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale o per gli ex combattenti decorati al valor militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo indicato nei precedenti commi un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti, degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.
I candidati che risiedono nelle Colonie possono peraltro presentare la sola domanda corredata della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, salvo a produrre, dopo il detto termine, i documenti prescritti i quali dovranno perciò pervenire al Ministero non oltre dieci giorni antecedenti a quello fissato per le prove orali di ciascun candidato.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio e della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° estratto o certificato dell'atto di nascita;

2° certificato della competente Autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato ai fini del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati e invalidi di guerra e per i minorati della causa nazionale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.
Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'Autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.
L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6° diploma originale, ovvero certificato del direttore di segreteria dell'Università, di laurea in giurisprudenza o del titolo equipollente;

7° tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno XIII, a seconda dell'età, ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.
Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice Segretario del Partito stesso;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza o semprechè egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale;

10° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11° documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 Giornale Militare del 1922. Gli invalidi di guerra o quelli per la causa nazionale debbono presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.
Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e i figli dei cittadini morti o invalidi per la causa nazionale debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.
I documenti richiesti devono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.
I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.
La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.
Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.
Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.
Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al

rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate, allegandovi i rapporti dell'Autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

diritto civile; elementi di diritto corporativo; ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia, diplomatica ed archivistica; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari archivisti. Al termine di prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati archivisti (grado 10° del gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: De Francisci.

(221)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 16 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti 31 dicembre 1923, n. 3138; 23 ottobre 1924, n. 1737, e 25 aprile 1932, n. 477, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176, e 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza a bandire, durante l'anno 1935-XIII, pubblici concorsi per le ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 16 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie la intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza da scuola media inferiore od altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Essi debbono essere altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo.

Il limite massimo di età è portato a 35 anni per coloro che hanno prestato servizio militare o comprovano di essere stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e ad anni 39 per i concorrenti mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo indicato nei precedenti commi, un aumento di quattro anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti, degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.

I candidati che risiedano nelle Colonie possono peraltro presentare la sola domanda corredata della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, salvo a produrre i documenti prescritti dopo il detto termine, ma non oltre dieci giorni antecedenti a quello fissato per le prove orali di ciascun candidato.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° estratto o certificato dell'atto di nascita;

2° certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati per la causa nazionale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre il candidato alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6° diploma del titolo di studio richiesto, ovvero certificato del capo dell'Istituto vidimato dal competente provveditore agli studi;

7° tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno 1935-XIII, a seconda dell'età, ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente Segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare espli-

citamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del P.N.F. o da un Vice Segretario del Partito stesso;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale;

10° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11° i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla precedenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 *Giornale militare* del 1922. Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale devono presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e i figli dei cittadini morti o invalidi per la causa nazionale debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I documenti richiesti devono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi tutti i rapporti dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegato dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di composizione in lingua italiana;

b) trattazione di un tema su nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Nelle prove scritte si tiene conto anche della calligrafia.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni elementari di statistica.

I concorrenti debbono altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine del periodo di prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 13° del gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(222)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a due posti di volontario usciere nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, e 23 ottobre 1924, n. 1737, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176, e 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza a bandire durante l'anno 1935-XIII, concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a due posti di volontario usciere nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie la intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, siano forniti dei requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore.

I concorrenti debbono essere altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuti, alla data del presente decreto, il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo.

Il limite massimo di età è portato a 35 anni per coloro che hanno prestato servizio militare o comprovano di essere stati im-

barcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e ad anni 39 per i concorrenti mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale o per gli ex combattenti decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo indicato nei precedenti commi, un aumento di quattro anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti, degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, uno dei quali deve essere rilasciato a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.

I candidati che risiedano nelle Colonie possono peraltro presentare la sola domanda corredata della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, salvo a produrre dopo il detto termine e non oltre i novanta giorni i documenti prescritti.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° estratto o certificato dell'atto di nascita;

2° certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre il candidato alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6° certificati in originale o in copia autentica dei titoli di studio eventualmente posseduti od in mancanza la prova di saper leggere e scrivere fatta avanti il podestà o un notaio;

7° tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno 1935-XIII, o certificato all'uopo rilasciato dal competente Segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del P.N.F. o da un Vice Segretario del Partito stesso;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale;

10° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11° i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 *Giornale militare* del 1922. Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista debbono presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e i figli dei cittadini morti o invalidi per la causa nazionale debbono dmostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I documenti richiesti devono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi tutti i rapporti dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 8.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari uscieri. Al termine del periodo di prova coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati uscieri nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 9.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(223)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.